

R.G.P.U. 103-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



**IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| dott.ssa Eleonora Polidori | Presidente       |
| dott.ssa Laura Pastacaldi  | Giudice          |
| dott. Marco Zinna          | Giudice relatore |

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale e controllata ex artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 103-1/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Su ricorso proposto dai

Sig.ri **Alexe Nicolae Ciprian** (c.f. LXANLC77Po4Z129B), nato in Romania il 4/9/1977, **Giuseppe Giglia** (c.f. GGLGPP71D19H269F) nato a Ribera (Ag) il 19/4/1971, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti Giulio Giraudo (C.F. GRDGLI39L20H501W), Vittorio Giraudo (C.F. GRDVTR71L28G702G), Elisa Giraudo (C.F. GRDLSE76P45G702H) e Sandro Pardossi (C.F. PRDSDR64R17G702M), presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Pisa alla Via S. Orsola 34 ed alle Pec: giulio.giraudo@pecordineavvocatipisa.it; vittorio.giraudo@pecordineavvocatipisa.it elisa.giraudo@pecordineavvocatipisa.it, [sandro.pardossi@pecordineavvocatipisa.it](mailto:sandro.pardossi@pecordineavvocatipisa.it))

E dai



sig. **Iacob Marian** (CF CBIMRN80D25Z129R), nato in Romania il 25/4/1980 e residente a Vecchiano (PI) in Via Case Sparse Bonifica 7, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Miria Zucchelli C.F.:ZCCMRI54E46G702B unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Sampieri C.F. SMPGLI69R65G843C, indirizzo di posta pec: giulia.sampieri@pec.pontederalex.it , [miria.zucchelli@pec.pontederalex.it](mailto:miria.zucchelli@pec.pontederalex.it) numero di fax 0587/55253 ed elettivamente domiciliato presso le stesse in Pontedera (PI) via Della Misericordia n. 68 come da mandato in calce al presente atto.

nei confronti di

**ALGROUP S.R.L.** (P.IVA 02172090504), con sede in Pontedera, via S. Faustino 53, , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Michelangelo Salvadorini (C.F. SLVMHL72P26G702K) e dall'avv. Enrico Tonelli (C.F. TNLNRC84D17F023N), presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Pisa alla Via B. Croce 73 ed alle pec [michelangelo.salvadorini@pecordineavvocatipisa.it](mailto:michelangelo.salvadorini@pecordineavvocatipisa.it)  
[giulia.perrone@pecordineavvocatipisa.it](mailto:giulia.perrone@pecordineavvocatipisa.it)

**PREMESSO** che:

1. In data 21/5/2024 i Sig.ri Alexe Nicolae Ciprian e Giuseppe Giglia hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 40 e ss. nei confronti di AlGroup SRL, deducendo di essere creditori della stessa in qualità di ex dipendenti, rispettivamente per l'importo di € .20.135,40, il primo, ed € 3.573,93, il secondo, e che il loro credito si fonda su decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Pisa.
2. I ricorrenti deducono di aver esperito un primo pignoramento mobiliare risultato vano per l'assenza, dichiarata dall'ufficiale giudiziario, della effettiva sede sociale presso la sede legale indicata nel Registro imprese.
3. Il debitore, ritualmente convenuto in giudizio, si è costituito in data 8/7/2024 deducendo il mancato superamento delle soglie di rilevanza per l'apertura della liquidazione giudiziale relative ad attivo, ricavi e debiti anche non scaduti, come dai



bilanci prodotti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ed ha pertanto richiesto il rigetto della domanda.

4. Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 2/10/2025 i ricorrenti si sono rimessi al Tribunale in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale ed hanno formulato in via subordinata domanda di liquidazione controllata.

5. Nelle more con ricorso del 7/10/2024 è intervenuto domandando l'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta anche **Iacob Marian**, deducendo di essere creditore della convenuta per € 3.808,77, in qualità di ex dipendente, come da decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale di Pisa. Anch'egli dichiara di aver svolto invano pignoramento mobiliare e che presso la sede legale della società per come indicata al registro delle imprese è stato rinvenuto unicamente lo studio del Dottore Commercialista Castellani.

**RILEVATO e RITENUTO che:**

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Pontedera.
2. Dall'esame degli atti di causa, ed in particolare dai bilanci depositati dalla stessa convenuta – di cui non è dato desumerne la non veridicità e comunque non contestati dai ricorrenti - e dalla relazione della Guardia di finanza emerge che la Società nel corso degli ultimi tre esercizi a decorrere dal deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale non ha superato le soglie dimensionali di cui al n. 2 della lett. d) dall'art. 2 CCI. Emerge pertanto la non assoggettabilità della convenuta alla disciplina della liquidazione giudiziale, cionondimeno, attesa la domanda subordinata formulata dagli originari ricorrenti, occorre ora porre al vaglio la domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti della medesima debitrice.
3. Innanzitutto, la debitoria emergente dai due ricorsi presentati e dall'istruttoria svolta, con particolare riferimento all'indebitamento indicato nell'ultimo bilancio depositato, appare superiore alla soglia dimensionale, pari ad € 50.000, di cui all'art. 268, 2° co. CCI.
4. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art.



14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

Ritenuto necessario fissare udienza onde consentire al Liquidatore di illustrare il programma di liquidazione

#### **P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **ALGROUP S.R.L.** (P.IVA 02172090504), con sede in Pontedera, via S. Faustino 53.

**NOMINA** Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

**NOMINA** Liquidatore il Dott. Gino Fontana;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;



**DISPONE** l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

**DISPONE** la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

**DICHIARA** che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**INVITA** il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

**FISSA** l'udienza del 23/4/2025 alle ore 10:30.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 23/1/2026



Il Giudice Relatore  
dott. Marco Zinna

Il Presidente  
dott.ssa Eleonora Polidori

